

## ACCORDO

### TRA

**Il Comune di Siracusa**, in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Francesco Italia, nato a Milano, l'11/09/1972, residente per la carica in Siracusa, presso la sede municipale, qui di seguito Comune;

### E

**L'Università degli Studi di Messina**, legalmente rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, di seguito denominata "Università"

### PREMESSO CHE

- l'Università ha attivato nel corso degli anni alcuni corsi di laurea presso sedi distaccate collocate nel bacino sud-orientale della Sicilia, in modo da offrire agli studenti del luogo una valida offerta formativa;
- è intendimento dell'Ateneo proseguire in tale direzione, attivando presso il Comune di Siracusa alcuni corsi di laurea (ad esempio: Giurisprudenza, Scienze Motorie, Scienze Politiche Amministrazione e Servizi, Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, Scienze Infermieristiche);
- è, del pari, interesse del Comune di Siracusa la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere nel proprio territorio il diritto allo studio ed alla formazione universitaria;
- è, in tal senso, intendimento del Comune di Siracusa concedere all'Università degli Studi di Messina in comodato d'uso gratuito immobili e strutture di sua proprietà idonei ad ospitare i suddetti corsi universitari, da individuare con successivi atti che determineranno in dettaglio adempimenti ed oneri a carico delle parti;

### TANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2

##### Finalità e Oggetto

Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione di un rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Università finalizzato all'individuazione ed alla successiva concessione all'Ateneo in comodato d'uso gratuito di locali e strutture di proprietà comunale idonei ad ospitare corsi universitari, promossi dallo stesso Ateneo (ad esempio: Giurisprudenza, Scienze Motorie, Scienze Politiche Amministrazione e Servizi, Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, Scienze Infermieristiche).

### **Art. 3**

#### **Impegni delle parti**

Con il presente Accordo il Comune si impegna a concedere all'Università in comodato d'uso gratuito immobili e strutture idonei per dimensioni e caratteristiche funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi di laurea che l'Ateneo di Messina intende attivare, quali: il plesso dell'ex Liceo Gargallo (Via Gargallo 16), la Cittadella dello Sport e, previo assenso del Libero Consorzio di Siracusa, il Campo Scuola "Pippo Di Natale".

L'Ateneo si impegna, per parte sua, a porre in essere, a proprie spese, tutti gli eventuali interventi di adeguamento che dovessero risultare necessari per l'utilizzo degli immobili e delle strutture in questione.

Le parti concordano, sin d'ora, che la concessione in comodato degli immobili de quo sarà oggetto di successivi atti in cui saranno, altresì, determinati nel dettaglio adempimenti ed oneri a carico delle Parti.

L'Università si impegna, altresì, ad avviare le procedure per l'attivazione presso il Comune di Siracusa dei corsi di laurea universitari.

### **Art. 4**

#### **Durata e Recesso**

Il presente Accordo avrà la durata di anni venti (20) dalla data di sottoscrizione. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Le Parti, di comune intesa, potranno rinnovare il protocollo mediante nuovo atto scritto. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente protocollo con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **Art. 5**

#### **Trattamento dati personali**

Il trattamento di dati personali relativi al presente Accordo è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. "Regolamento") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (cd. "Codice") e avverrà nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice citati.

### **Art. 6**

#### **Trasparenza e riservatezza**

Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicheranno sui rispettivi siti web le informazioni relative al presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa. Le parti si impegnano altresì a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite ai fini del presente protocollo ed a utilizzarle esclusivamente per la realizzazione dello stesso.

### **Art. 7**

#### **Sottoscrizione, Registrazione e Bollo**

Il presente Accordo verrà sottoscritto, a pena di nullità dello stesso, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/90 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Le spese di registrazione del presente Accordo, da sostenere all'occorrenza, si intendono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo risulterà a carico dell'Università degli Studi di Messina che la assolverà con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

#### **Art. 8**

##### **Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 9**

##### **Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo le parti rinviando a successivi atti, accordi e contratti attuativi dello stesso.

In ogni caso, qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Siracusa  
Il Sindaco  
Dott. Francesco Italia

Per l'Università degli Studi di Messina  
Il Rettore  
Prof. Salvatore Cuzzocrea